

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sulla proroga interinale del protocollo allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1° al 30 aprile 1990

A. Lettera della Comunità

Signor,

ho l'onore di confermare che abbiamo definito il regime interinale seguente per garantire la continuazione dell'accordo di pesca tra il Governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea, in attesa che si concludano i negoziati relativi alle modifiche del protocollo da concordare, allegato all'accordo di pesca:

- 1) A decorrere dal 1° aprile 1990 e fino al 30 aprile 1990, è prorogato il regime in vigore negli ultimi due anni.

La compensazione finanziaria della Comunità e la sua partecipazione al finanziamento di un programma scientifico senegalese in virtù del regime interinale corrisponderanno, pro rata temporis, a quelle previste dagli articoli 2 e 3 del protocollo attualmente in vigore.

Lo stesso principio « pro rata temporis » è applicabile al regime delle borse di cui all'articolo 4 del protocollo.

- 2) Durante il periodo interinale, le licenze saranno concesse entro i limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, previo versamento di canoni od anticipi che corrisponderanno, pro rata temporis, a quelli fissati nell'allegato I, punti A e B del protocollo.

Le sarei grato di comunicarmi di aver ricevuto la presente lettera e di indicare il Suo accordo sul tenore della medesima.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia alta considerazione.

*A nome
del Consiglio delle Comunità europee*

B. Lettera del governo della Repubblica del Senegal

Signori,

ho l'onore di comunicare Loro di aver ricevuto la Loro lettera in data odierna, così redatta :

« ho l'onore di confermare che abbiamo definito il regime interinale seguente per garantire la continuazione dell'accordo di pesca tra il governo della Repubblica del Senegal et la Comunità economica europea, in attesa che si concludano i negoziati relativi alle modifiche del protocollo da concordare, allegato all'accordo di pesca :

- 1) A decorrere dal 1° aprile 1990 e fino al 30 aprile 1990, è prorogato il regime in vigore negli ultimi due anni.

La compensazione finanziaria della Comunità e la sua partecipazione al finanziamento di un programma scientifico senegalese in virtù del regime interinale corrisponderanno, pro rata temporis, a quelle previste dagli articoli 2 e 3 del protocollo attualmente in vigore.

Lo stesso principio « pro rata temporis » è applicabile al regime delle borse di cui all'articolo 4 del protocollo.

- 2) Durante il periodo interinale, le licenze saranno concesse entro i limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, previo versamento di canoni od anticipi che corrisponderanno, pro rata temporis, a quelli fissati nell'allegato I, punti A e B del protocollo.

Le sarei grato di comunicarmi di aver ricevuto la presente lettera e di indicare il Suo accordo sul tenore della medesima. »

Ho l'onore di confermare che il tenore della Loro lettera è accettabile per il governo della Repubblica del Senegal e che la Loro nonché la presente lettera costituiscono un accordo, secondo quanto da Loro proposto.

Vogliano gradire, Signori, i sensi della mia alta considerazione.

*Per il governo
della Repubblica del Senegal*
